



Riqualificazione e miglioramento del centro storico.  
Riqualificazione statica, funzionale e normativa  
dell'edificio di proprietà comunale Monte Parolisi-Cristiano

**CAPITOLATO D'ONERI E SCHEMA DI CONTRATTO  
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI,  
MISURAZIONE E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO, NONCHÉ  
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (ART.92, D.LGS. 81/08)**

**CONTRATTO**

**TRA** Il Comune di Grumo Nevano via Amendola 2 P. IVA 95109910638, in persona del \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "committente")

**E** \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, REA \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_, giusti poteri allo stesso conferiti con \_\_\_\_\_, (nel seguito per brevità anche "Appaltatore");

premessi che:

1 con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data \_\_\_\_\_ il Comune di Grumo Nevano ha indetto una gara per l'affidamento del servizio direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dei lavori di "Riqualificazione e miglioramento del centro storico - Riqualificazione statica, funzionale e normativa dell'edificio di proprietà comunale Monte Parolisi-Cristiano", dell'importo a base di gara pari a € 223'668.59, oltre oneri fiscali e previdenziali;

2 la \_\_\_\_\_ ha partecipato alla gara di cui alla premessa 1), risultando aggiudicatario in via definitiva con un ribasso del \_\_\_\_\_% sull'importo di cui alla premessa 2) e con una specifica offerta tecnica, allegata al presente contratto;

3 Il Comune di Grumo Nevano ha verificato, con esito positivo, il possesso dei requisiti dichiarati dalla \_\_\_\_\_ in sede di gara nonché quelli necessari alla stipula del presente contratto;

4 la \_\_\_\_\_ ha preso visione dei luoghi, del progetto a base di gara dell'opera di cui alla premessa 1) nonché del piano della sicurezza;

**TUTTO CIÒ PMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 -PREMESSE ALLEGATI E DEFINIZIONI**

1.1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

1.2. Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui all'elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto: a) "Committente": Comune di Grumo Nevano.; b) "Contratto": il presente contratto comprensivo degli allegati;

c) "Professionista": il soggetto giuridico convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni di direzione lavori comprensive di misurazione e contabilità, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

d) "Impresa esecutrice": la ditta aggiudicataria dei lavori in epigrafe;

e) "Incarico": le prestazioni affidate dal Committente al Direttore Lavori con il presente contratto;

f) "Offerta tecnica": l'offerta tecnica presentata dal Direttore Lavori in sede di gara;

g) "Opere" o "Lavori": l'intervento edilizio in epigrafe;

h) "Responsabile dei Lavori": il professionista all'uopo nominato dal Comune di Grumo Nevano.

## **ARTICOLO 2 – OGGETTO**

2.1. Il Professionista si impegna a svolgere tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti in capo al Direttore Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in materia di sicurezza e di salute in fase di esecuzione dalla vigente normativa in materia di sicurezza e, in particolare, dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., dalle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Il Professionista si obbliga altresì a svolgere dette attività in conformità a quanto previsto negli atti della gara di cui alla premessa 1) e all'Offerta tecnica.

2.2. Il Professionista si impegna a svolgere l'attività di Direzione Lavori, misurazione e contabilità e di assistenza al collaudo ai sensi degli artt. 147 -148 -149 – 150 – 151 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in conformità a quanto previsto negli atti della gara di cui alla premessa 1) e all'Offerta tecnica e dovrà comprendere esemplificativamente:

a) la direzione di tutti i lavori ed opere in diretta amministrazione (spostamento di linee elettriche, telefoniche, gas, ecc. ed imprevisti) assicurando che le opere vengano eseguite a perfetta regola d'arte secondo quanto previsto dai livelli progettuali approvati;

b) il coordinamento e la supervisione delle figure professionali componenti l'ufficio Direzione Lavori.

c) assidua assistenza ai lavori da effettuarsi da parte del soggetto incaricato, a sua discrezione anche con tecnico nominato e remunerato dal soggetto incaricato stesso senza per questo richiedere un ulteriore compenso oltre a quello previsto nell'offerta;

d) la contabilità dei lavori comprendente esemplificativamente: misure in contraddittorio con l'impresa, disegni di contabilità, stesura del "Libretto delle misure", del "Giornale dei Lavori", "Registro di contabilità" e del "Sommario del Registro di contabilità"; "Stati di avanzamento lavori", "Certificati di pagamento". La contabilità sarà eseguita con programmi informatici compatibili con la dotazione del Committente e sarà consegnata anche su supporto magnetico;

e) la redazione di eventuali perizie suppletive e di variante e/o ordini di servizio; il controllo ed eventuale aggiornamento degli elaborati di progetto e/o dei manuali d'uso e manutenzione;

f) i rapporti con gli Uffici Tecnici Comunali, e con i vari enti interessati ad ogni titolo alla realizzazione delle opere;

- g) aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
- h) conto finale, predisposizione delle richieste agli Enti Previdenziale e Assicurativi;
- i) relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori;
- j) assistenza al collaudo e consegna degli atti finali contabili al Committente;
- k) mantenimento di frequenti contatti con il Committente per il corretto svolgimento delle pratiche, mediante apposite riunioni con il Responsabile del Procedimento, convocate, di norma, con cadenza settimanale e, comunque, ogni qualvolta di presenti la necessità, a giudizio del Responsabile del Procedimento;
- l) garantire la presenza giornaliera, anche tramite suo delegato di qualificata esperienza, durante l'operatività del cantiere;
- m) presentazione di periodiche relazioni sullo sviluppo dei lavori in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati. Tali relazioni avranno scadenza indicativamente mensile e comunque ogni qualvolta si renda opportuno ed esplicheranno sinteticamente dati riguardanti: lo stato di avanzamento dei lavori; eventuali varianti in corso d'opera; eventuali inconvenienti insorti; eventuali osservazioni sui lavori e sull'esecuzione degli stessi da parte delle ditte operanti.
- n) trasmissione al Responsabile del Procedimento, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, dalla richiesta di quest'ultimo di tutti i dati di sua competenza, necessari alla compilazione delle schede relative agli adempimenti correlati all'attività dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici di cui dell'art. 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., nonché trasmissione, al momento dell'emissione del SAL, di tutti i dati di sua competenza, necessari per la richiesta presso lo sportello Unico Previdenziale del Documento Unico di Regolarità contributiva delle imprese presenti in cantiere;
- o) in riferimento alle verifiche relative ai subappaltatori:
  - verificare la pertinenza delle lavorazioni con la richiesta di subappalto;
  - verificare la corrispondenza tra le lavorazioni oggetto della richiesta di subappalto e le lavorazioni indicate come subappaltabili in sede di offerta;
  - verificare che i lavori oggetto della richiesta di subappalto non superino la quota subappaltabile;
  - verificare che l'appaltatore pratici, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%;
  - verificare che l'appaltatore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
  - trasmettere al comune di Grumo Nevano parere motivato relativamente alla pertinenza e congruenza della richiesta di autorizzazione all'affidamento di lavorazioni in subappalto.

Gli adempimenti di cui alle lettere g), j), m), n) ed o) sono demandate al Direttore Operativo, mentre quelli indicati alle lettere c), d) h) ed l) sono di competenza dell'ispettore di Cantiere, fermo restando il coordinamento e controllo del capogruppo.

Le attività devono essere espletate in stretto e costante rapporto con il Responsabile del Procedimento e nel rispetto delle disposizioni di cui al TITOLO VIII del DPR 05 ottobre 2010, n. 207, in particolare fanno capo alla DL i compiti di cui agli art. 149 e 150 del DPR 05 ottobre 2010, n. 207.

Il Professionista è tenuto a controllare che i lavori ai quali è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

Il Professionista oltre alla responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Professionista ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche di questi. Tali adempimenti competono al Direttore Operativo.

Al Professionista fanno carico tutte le attività e di compiti allo stesso espressamente demandati del D.Lgs. n° 163/06 Codice dei Contratti.

2.3. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori si impegna a svolgere l'attività di coordinamento, ed in particolare:

- a) a svolgere le prestazioni di cui al Disciplinare e all'Offerta tecnica;
- b) ad adeguare, se ritenuto opportuno, il piano di sicurezza e coordinamento sulla base delle proposte dell'Impresa esecutrice;
- c) a valutare il piano operativo dell'Impresa esecutrice ed eventualmente a richiedere modifiche e integrazioni;
- d) a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte dell'Impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- e) a redigere periodicamente (con cadenza almeno quindicinale) apposita relazione tecnica/report per il Committente o il Responsabile dei lavori relativa agli adempimenti compiuti in esecuzione dell'art.92 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- f) ad adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo in relazione all'andamento dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- g) a valutare, entro 15 (quindi) giorni dal ricevimento, le proposte dell'Impresa esecutrice di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento;
- h) ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- i) a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- j) a segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta all'Impresa esecutrice e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt.94, 95 e 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento dal cantiere e/o la risoluzione del contratto;
- k) a provvedere, nel caso in cui il Committente o il Responsabile del Procedimento immotivatamente non adottino alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui alla lettera i), a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- l) a sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'Impresa esecutrice;

m) a svolgere ogni altra funzione, attività, compito e/o procedura prevista dalla normativa e dagli atti richiamati al precedente comma 2.1.

2.4. Sono compresi nell'incarico di cui ai precedenti commi:

a) la formulazione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e/o delle riserve iscritte dall'Impresa esecutrice con riferimento alle misure di sicurezza o tematiche comunque a queste ultime connesse;

b) la formulazione, entro 10 (dieci) giorni dalla richieste del Committente, di relazioni sul rispetto delle misure e sulle tecniche di sicurezza adottate nell'esecuzione dei lavori;

c) gli incontri periodici in cantiere o presso l'ufficio della Direzione lavori che il Responsabile dei lavori o la Commissione di collaudo possono richiedere in qualsiasi momento al fine di risolvere problemi tecnici e gestionali e comunque con una periodicità non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi;

### **ARTICOLO 3 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

3.1. Il Professionista dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave.

3.2. Il Professionista dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori.

3.3 In caso di varianti in corso d'opera, il Professionista sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza e al fascicolo di cui all'art. 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

3.4. Il Professionista si impegna altresì a coordinare e adeguare l'espletamento delle attività di propria competenza alle esigenze o alle richieste del Responsabile del Procedimento e/o della Commissione di collaudo, fatto salvo il caso in cui queste ultime possano compromettere la sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dei lavori.

3.5. Il Professionista e il Committente, per il tramite del Responsabile del Procedimento, si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente Incarico.

### **ARTICOLO 4 – COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO**

4.1. La \_\_\_\_\_ ha indicato la composizione del gruppo di lavoro come di seguito indicato:

soggetto nominato Capogruppo: sig. \_\_\_\_\_

soggetto nominato quale Direttore Lavori: sig. \_\_\_\_\_ ;

soggetto nominato quale Direttore Operativo: sig. \_\_\_\_\_ ;

soggetto nominato quale Ispettore di Cantiere: sig. \_\_\_\_\_ ;

soggetto nominato quale "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione": sig. \_\_\_\_\_

4.2. La \_\_\_\_\_ si impegna a non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Stazione appaltante e formalizzata per iscritto.

### **ARTICOLO 5 – DURATA DELL'INCARICO**

5.1 Le prestazioni a carico del Professionista decorrono dalla data della sottoscrizione del presente Contratto e terminano con l'emissione del certificato di collaudo delle Opere.

5.2 I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del Committente, eventualmente anche per richiesta motivata del Direttore Lavori.

## **ARTICOLO 6 – COMPENSI**

6.1. Il compenso per l'esecuzione delle prestazioni relative alla Direzione Lavori comprensiva di misurazione, contabilità e assistenza al collaudo, nonché per l'esecuzione delle prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al netto del ribasso contrattuale, è pari ad € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), oltre Iva.

6.2. Il calcolo dei compensi è stato effettuato applicando il ribasso proposto dal Professionista in sede offerta sull'importo posto a base della procedura di gara. Le Parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto meglio indicato ai successivi commi 6.5 e 6.6, il compenso non sarà in ogni caso soggetto a variazioni.

6.3. Il Professionista riconosce e accetta che il compenso di cui sopra è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l'esecuzione dell'Incarico.

6.4. Il compenso effettivamente corrisposto sarà computato, in virtù anche dell'aumento o della diminuzione dell'importo dei lavori a seguito di eventuali perizie di varianti e suppletive, a consuntivo e ricalcolato con il nuovo importo totale dei lavori, sulla base della vigente tariffa professionale depurata dello sconto offerto in sede di gara.

6.5. I compensi sono corrisposti con le seguenti modalità: 90% dell'ammontare complessivo rapportato all'avanzamento dei Lavori, da liquidare ordinariamente in coincidenza con ogni SAL, e 10% a saldo ad avvenuta emissione del certificato di collaudo.

6.6 Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione delle parcelle o della fattura, previo accertamento da parte del Responsabile del Procedimento della prestazione effettuata, mediante bonifico bancario presso il conto corrente dedicato [ \_\_\_\_\_ ], con riguardo al quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, le persone delegate ad operare sono: \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_.

6.7. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini di cui sopra per ragioni imputabili al Committente, saranno dovuti al Professionista gli interessi da calcolarsi ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del C.C.

6.8. Le parti riconoscono sin d'ora che, qualora sia necessario procedere alla liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell'ordine professionale competente, l'ordine professionale da interpellare è quello che ha sede a Napoli.

6.9. (Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese). Il pagamento delle spettanze maturate sarà effettuata in favore della RTP, nel caso che essa abbia costituito un apposito conto corrente dedicato, ovvero in favore del Capogruppo che, oltre ad avere mandato collettivo speciale con rappresentanza, sarà dotato di procura all'incasso. i singoli operatori economici costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere, al loro interno, ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Resta salva ed impregiudicata la

responsabilità solidale degli operatori economici raggruppate nei confronti del Committente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 37, com-ma 5, D.Lgs. n. 163/2006.

La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, ove espressamente richiesto dal Committente, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dagli operatori economici raggruppati.

#### **ARTICOLO 7 – TRACCIABILITÀ**

7.1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le parti, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., assumono vicendevolmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

7.2. Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7.3. Il Professionista si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, Autorità per la vigilanza sui contratti).

#### **ARTICOLO 8 - ASSICURAZIONE**

8.1. Senza alcun pregiudizio alla piena responsabilità del Professionista in ordine agli obblighi dallo stesso assunti, il Professionista ha consegnato al Committente documentazione attestante il possesso di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, emessa da primaria compagnia assicuratrice che ha ad oggetto anche il Contratto stesso, così come indicato al punto 6. delle premesse.

#### **ARTICOLO 9 – RECESSO E RISOLUZIONE**

9.1. Il Committente può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere al Professionista esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell'Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.

9.2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di raccomandata a.r. con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Professionista sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1432 o alla legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i. ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
- b) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al precedente art. 6 e alla normativa vigente;
- c) la violazione degli obblighi assunti all'art. 2;
- d) per un numero, superiore a 5, di assenze non giustificate, che non garantiscano la presenza giornaliera durante l'operatività del cantiere di cui al paragrafo 4 del Capitolato d'onori.

9.3. Il Contratto potrà altresì essere risolto nei casi di cui al successivo artt. 11.2 e 12.4.

9.4. Il Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai

sensi dell'art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 9.5. In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia del Contratto, il Professionista si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. Il Professionista si impegna altresì a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

#### **ARTICOLO 10 – SUBAPPALTO**

Non è ammesso il subappalto.

#### **ARTICOLO 11 – PENALI**

11.1. In caso di ritardato adempimento o inadempimento delle prestazioni professionali nel corso dell'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante applicherà una penale pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo da trattarsi in occasione del successivo pagamento e fatta comunque salva la facoltà per il Committente di richiedere il maggior danno.

11.2. Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10 % dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta comunque salva la facoltà per il Committente di richiedere il maggior danno.

#### **ARTICOLO 12 – SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico esclusivo del Professionista tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

#### **ARTICOLO 13 – ULTERIORI CLAUSOLE**

12.1. Il Professionista si impegna a mantenere il più stretto riserbo e confidenzialità sui contenuti del presente Contratto e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa al Committente e/o alla realizzazione dell'Opera che gli pervenga nello svolgimento dell'incarico. Tale obbligo di confidenzialità è assunto anche per conto dei dipendenti del Professionista.

12.2. Il Professionista dichiara di essere consapevole dell'alto valore dell'Opera da realizzare e della circostanza che l'esecuzione delle opere potrà essere supervisionata dal progettista delle stesse al fine di garantire l'integrità delle soluzioni progettuali.

12.3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

12.4. Resta inteso tra le parti che a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata a.r. da inviarsi dal Committente al Professionista. In tal caso il Professionista nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

12.5. Il Contratto è retto dalla legge italiana.

#### **ARTICOLO 13 – COMUNICAZIONI**

Per ogni comunicazione relativa al presente Contratto le parti indicano i seguenti recapiti:

#### **ARTICOLO 14 – CONTROVERSIE**

14.1. Per ogni controversia concernente il presente Contratto o comunque connessa allo stesso comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – è competente il Tribunale Civile di Napoli.

14.2. E' fatta sempre salva la facoltà per le parti di ricorrere alla procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

#### **ARTICOLO 15 – ALLEGATI**

Sono allegati al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**Grumo Nevano, li \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2014**

**Il Comune di Grumo Nevano** \_\_\_\_\_

**Il Professionista** \_\_\_\_\_